CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO LA PERGOLA

presentate il 14 marzo 1996 *

1. Con ricorso presentato in data 19 luglio 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [1].

2. L'art. 44, primo comma, della direttiva in parola fissa al 1° luglio 1993 il termine entro il quale gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva stessa.

3. Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo tedesco non contesta l'infrazione addebitatagli. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che dei decreti, volti ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva prima menzionata, sono in via di adozione ed a segnalare di aver tempestivamente informato le autorità aggiudicatrici della federazione ed i competenti ministeri degli Stati federati che la direttiva in questione era direttamente applicabile a far data dal 1° luglio 1993. Il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte [2], non costituisce, tuttavia, causa esimente dell'inadempimento.

Conclusioni

Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese.

* Lingua originale: l'italiano.

1 — GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1.

2 — Si veda, *ex multis*, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015).